

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5250 del 12/10/2022
Oggetto	Pratica FC21A0026. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITA' VILLA Pianta - COMUNE DI FORLÌ (FC). RICHIEDENTE: Comune di Forlì - Area Servizi alle Imprese e al Territorio - Servizio Edifici Pubblici. USO: irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5497 del 12/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITA' VILLA PIANTA – COMUNE DI FORLÌ (FC)
RICHIEDENTE: Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici
USO: irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani)
Pratica FC21A0026

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento in esame è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all’art. 6;

VISTA la domanda presentata in data 25/06/2021 dal **Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici (C.F. e P.IVA 00606620409)**, con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Piazza Saffi n. 8, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/100647 del 28/06/2021, tesa al rilascio di nuova concessione semplificata di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo da realizzare nel medesimo Comune, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale verrà realizzato il suddetto pozzo, sita in Comune di Forlì (FC) – Località Villa Pianta – Via Bengasi, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 145, mappale n. 1095, è di proprietà del richiedente;
- il pozzo, da realizzare con tubazione in pvc, avrà un diametro di 222 mm, una profondità massima di 27,00 m dal piano di campagna e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa (marca Rovatti, modello 4ES6/14) con potenza di 1,10 kW e portata massima di 2,5 l/s;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 2.500 mc;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 00.45.62 ha, costituito da zone ortive per anziani ubicate nelle adiacenze del Parco Paul Harris, con metodo irriguo ad aspersione;

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/126300 del 11/08/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 28/06/2021, da concludersi entro 150 giorni da tale data;

EVIDENZIATO che dalla Relazione istruttoria relativa alla verifica di compatibilità del prelievo di acqua sotterranea con analisi dei livelli d'impatto e applicazione del metodo E.R.A., così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, risulta, in particolare che:

- trattandosi di un uso finalizzato all'irrigazione per orti per anziani non si ritiene necessaria la valutazione sulla compatibilità dell'utilizzo della risorsa;
- il prelievo ricade nell'ambito **"Esclusione"**, ovvero la derivazione d'acqua richiesta non è compatibile con il Piano di Gestione Distrettuale ed il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

PRECISATO che, alla luce della valutazione non favorevole risultante dalla suddetta Relazione istruttoria, con nota del 09/09/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/0139515, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po il parere di competenza ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001 e ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8179/2021 del 26/10/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/165652 del 27/10/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha dichiarato che **la derivazione non risulta compatibile** con gli obiettivi contenuti nel Piano gestione delle acque attualmente vigente;

RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/167006 del 29/10/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha inoltrato al Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici il **preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.** e ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

EVIDENZIATO che con nota del 21/10/2021, pervenuta in data 04/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/169871 del 04/11/2021, il Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici ha avanzato specifica richiesta di proroga al fine di integrare la domanda di concessione in oggetto per renderla compatibile con gli obiettivi contenuti nel suddetto Piano di Gestione delle Acque attualmente vigente;

DATO ATTO che con nota del 07/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/20098 del 08/02/2022, il Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici ha presentato apposita istanza

di variante alla suddetta domanda di concessione, con cui ha richiesto la perforazione di un nuovo pozzo ubicato nella medesima posizione di quello precedentemente proposto (in area identificata al Catasto terreni del Comune di Forlì al Foglio 145, mappale n. 1095), avente una profondità maggiore pari a 104,00 m, confermando il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto pari a 2.500 mc/anno;

PRECISATO, pertanto, che l'istanza di concessione in esame, così come variata con la richiesta avanzata con la suddetta nota del del 07/02/2022 comporta che il relativo procedimento istruttorio ricada nella fattispecie di **procedura ordinaria** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che con nota del 03/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/72910 del 03/05/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di Ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001, per il rilascio della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

RILEVATO che con nota prot. n. 10768/2022 del 09/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/77034, del 09/05/2022, **il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere, da cui risulta che la derivazione richiesta con la suddetta istanza non è conforme all'art. 28 del P.T.C.P.**, sulla base di quanto di seguito riportato: *"[...] l'art. 28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che **"sono vietati la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775". La perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP. Pertanto la domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo nel Comune di Forlì ad uso "agricolo irriguo" da utilizzare per irrigare un'estensione di 4.562 mq circa di terreno ad uso "orti per anziani/famiglie", non risultando precedentemente autorizzato all'emungimento, non può essere ritenuto conforme al PTCP, in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei."***

PRECISATO che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 157 del 25/05/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, da cui si risulta che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale - confinato inferiore (2700ER-DQ2-PACI)", ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e in stato qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- localmente il corpo idrico risulta a criticità "media", dato che il valore di subsidenza è "accettabile/assente", il valore di soggiacenza è "deficit moderato" e il valore del trend piezometrico è "in aumento";

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **"Repulsione"**, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, **con la prescrizione dell'installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi di acqua emunti e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;**

DATO ATTO che dalla sopra riportata valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio e aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni e in particolare i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;

DATO ATTO, altresì, che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, il pozzo NON ricade all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo;

RILEVATO pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto superabile:

- il preavviso di diniego alla richiesta di concessione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., comunicato con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/167006 del 29/10/2021, accogliendo la proposta avanzata dal richiedente di realizzare un pozzo di profondità maggiore pari a 104,00 m;
- il parere non favorevole del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in quanto i valori di subsidenza risultano accettabili/assenti e l'opera di presa in esame verrà utilizzata per finalità di tipo sociale da parte dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO quindi che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, si è potuto procedere al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo ad uso irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani) ai sensi degli art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, preliminarmente al rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica in esame;

CONSIDERATO, pertanto, che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2363 del 11/05/2022, la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha autorizzato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel rispetto di specifiche prescrizioni, la perforazione del suddetto nuovo pozzo, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive progettuali:

- profondità massima: 104,00 m dal piano campagna;
- diametro di perforazione :da 200 a 250 mm;
- portata massima di esercizio richiesta: 2,5 l/s;
- volume d'acqua richiesto: 2.500 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 743.722 – Y: 902.222;

RILEVATO che conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell'art. 2 dell'Allegato "Prescrizioni per la perforazione" alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2363 del 11/05/2022, il Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici:

- con nota pervenuta in data 06/07/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/111635 del 06/07/2022, ha comunicato la data di inizio dei lavori di perforazione del suddetto nuovo pozzo prevista per il 18/07/2022;
- con nota pervenuta in data 31/08/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/142371 del 31/08/2022, ha trasmesso la Relazione tecnica di avvenuta perforazione del medesimo pozzo;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata alla suddetta Relazione tecnica di avvenuta perforazione, risulta che il nuovo pozzo ha un diametro di 125 mm con tubazione di rivestimento in pvc, una profondità di 100,00 m dal piano di campagna, è equipaggiato con elettropompa sommersa da 1,10 kW, avente una portata di esercizio pari a 1,5 l/s ed è identificato dalle seguenti coordinate geografiche UTM RER: X: 743.722 – Y: 902.222;

EVIDENZIATO che il prelievo, mediante l'utilizzo del suddetto pozzo realizzato ad una profondità di 100 m, continua ad interessare il corpo idrico "Pianura Alluvionale – confinato inferiore (2700ER-DQ2-PACI)", la cui base si attesta ad una profondità di 94,96 m da piano campagna, confermando pertanto le valutazioni di compatibilità del prelievo di acqua sotterranea con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque;

RILEVATO che il richiedente in data 01/06/2021 e in data 28/01/2022 ha versato un importo complessivamente pari a € 230,00, dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione;

PRESO ATTO che:

- in data 04/10/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 42,58 corrispondente ai 3/12 del canone relativo all'anno 2022;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/167056 del 12/10/2022;
- è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare** la concessione **FC21A0026** al **Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici (C.F. e P.IVA 00606620409)** con sede legale in on sede legale in Comune di Forlì (FC) – Piazza Saffi n. 8, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani)**;
2. **di precisare** che il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite l'utilizzo di n. 1 nuovo pozzo realizzato in Comune di Forlì (FC) – Località Villa Pianta – Via Bengasi, in area di proprietà del richiedente catastalmente identificata al Foglio 145, mappale n. 1095 del NCT del medesimo Comune, avente le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:
 - profondità massima: 100,00 m da piano campagna;
 - diametro: 125 mm con tubazione di rivestimento in pvc;
 - portata massima di esercizio: 1,5 l/s;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 743.722 – Y: 902.222;

3. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto pozzo pari a un **volume annuo complessivo concesso pari a 2.500 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire** che il concessionario è obbligato all'**installazione nel suddetto pozzo e alla regolare manutenzione di un misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, **che dovranno essere comunicate** entro il 31 gennaio di ogni anno all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae **a mezzo PEC** al seguente indirizzo aooofc@cert.arpa.emr.it;
5. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **10 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2031**;
6. **di stabilire** che il richiedente è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 2 del 30 aprile 2015;
7. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il canone annuo è pari a € 170,31 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
9. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
11. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
12. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
13. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
14. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. **di pubblicare** sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
17. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

18. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FC21A0026 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani) in Via Bengasi – Località Villa Pianta – Comune di Forlì (FC), richiesta dal Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio Edifici Pubblici (C.F. e P.IVA 00606620409)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante l'attivazione di un pozzo di nuova perforazione, ubicato nel Comune di Forlì (FC) – Località Villa Pianta – Via Bengasi, in area di proprietà del richiedente, catastalmente identificata al Foglio 145, mappale n. 1095 del NCT del medesimo Comune, avente le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:

- profondità massima: 100,00 m da piano campagna;
- diametro: 125 mm con tubazione di rivestimento in pvc;
- portata massima di esercizio: 1,5 l/s;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 743.722 – Y: 902.222.

La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani).

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 1,5 l/s e un volume complessivo annuo di 2.500 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2031**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione** (entro 30 giorni dal ritiro del presente atto) e alla **regolare manutenzione di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le

modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo stesso non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il richiedente è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 2 del 30 aprile 2015.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2031**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2031.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.